

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2110

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROSATI, COLASANTO, LEONE GIOVANNI, NAPOLITANO FRANCESCO,
BARBA, TITOMANLIO VITTORIA, FORTINI, RUSSO SPENA, D'ANTONIO,
CORTESE GIUSEPPE**

Presentata il 19 febbraio 1965

Estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, ai congiunti dei titolari di farmacia caduti nell'adempimento del dovere professionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — In base alle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, le farmacie resesi vacanti vengono conferite a seguito di concorso.

In deroga alle predette disposizioni, con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, fu stabilito che le farmacie, i cui titolari erano caduti in guerra o nella lotta di Liberazione ovvero erano caduti per fatto di guerra od in seguito a violenze o sevizie ad opera di forze nazi-fasciste, fossero assegnate, per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, in ordine di preferenza: 1) ai figli del titolare; 2) al coniuge del titolare; 3) ai genitori del titolare; 4) ai fratelli ed alle sorelle del titolare.

Con tale provvedimento, ispirato ad evidenti criteri di solidarietà sociale, si intese disporre, a favore dei congiunti di farmacisti caduti in guerra o comunque per cause connesse alla stessa, un trattamento privilegiato idoneo ad assicurare ai superstiti, per un congruo periodo di tempo, quel cespite di entrata venuto a mancare con la morte del titolare.

Ciò premesso non può non farsi rilevare che del tutto analoga è la situazione dei con-

giunti di farmacisti che perdono la vita nell'adempimento del proprio dovere professionale per cause direttamente ed immediatamente connesse all'esercizio della professione.

A tutti è noto che in questi ultimi tempi si sono verificati clamorosi casi di farmacisti che hanno perso la vita nell'assolvimento del loro dovere.

Al riguardo si desidera segnalare che in un piccolo comune montano della provincia di Caserta, non molti anni or sono, perse la vita un probo farmacista il quale, svegliato nottetempo per aderire alla richiesta di un medicinale da parte di un proprio concittadino, cadde vittima dello stesso notoriamente malato di mente.

Poiché casi del genere si sono già verificati altrove, né è escluso che possano ripetersi, non sembra esservi dubbio sulla opportunità di predisporre equi riconoscimenti anche per quei sacrifici compiuti nell'assolvimento del dovere professionale.

Si sottopone, pertanto, alla benevola attenzione degli onorevoli colleghi il presente provvedimento diretto ad estendere a favore dei congiunti di farmacisti deceduti nell'adempimento del dovere le stesse provvi-

denze previste per i congiunti di quelli deceduti per causa di guerra.

Mentre è assolutamente superfluo sottolineare che il provvedimento trova il suo fondamento in evidenti motivi di giustizia e di umana solidarietà, si deve precisare, per altro, che dalla sua approvazione non deriva onere alcuno e che, dato il limitato campo di

applicazione, non verranno a determinarsi ripercussioni di rilievo in quella che è l'attuale disciplina giuridica dell'esercizio dell'attività farmaceutica.

Si confida pertanto che la iniziativa di cui trattasi incontrerà la benevola considerazione degli onorevoli colleghi alla cui attenzione è sottoposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, sono estese a favore dei figli, del coniuge, dei genitori nonché dei fratelli e delle sorelle dei titolari di farmacie deceduti nell'adempimento del dovere ovvero per fatti direttamente connessi all'esercizio dell'attività professionale.

ART. 2.

L'assegnazione della farmacia è fatta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data della morte del titolare ed è disposta con decreto del Ministro della sanità, previo parere di una Commissione presieduta da un consigliere di Stato e composta di due rappresentanti del Ministero della sanità e due rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti d'Italia.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità di qualifica non inferiore a direttore di sezione.